

Deliberazione 16 luglio 2010 GOP 43/10

Costituzione presso la società Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. del Comitato di esperti e dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi già operanti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'avvalimento, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della società Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009 GOP 71/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 27, comma 2 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia";
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla

promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE”;

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15;
- il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la convenzione tipo di cessione approvata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, recante “Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica a fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, come modificato dal decreto del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 24 ottobre 2005 recante “Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto interministeriale 24 ottobre 2005 recante “Direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”;
- il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- il sistema di certificazione energetica EECs *European Energy Certificate System*;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27, recante procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04, recante avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2004, n. 215, recante approvazione del regolamento per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (di seguito: deliberazione n. 215/04);

- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2006, n. 2, recante Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 2004, n. 60/04. Definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche di cui alla medesima deliberazione n. 60/04;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280, recante modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006 n. 188 recante Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08, recante criteri per la definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07. Quantificazione del valore medio del medesimo prezzo di cessione per l’anno 2007;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08, recante Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09, recante attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 10/09, recante determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 per l’anno 2009;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell’Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (ora Gestore dei servizi energetici GSE Spa, di seguito GSE) e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09;

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2010, GOP 71/09, recante avvalimento, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle società GSE e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, recante “Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili”.

Visti altresì:

- il Piano operativo per il trasferimento da CCSE al GSE delle attività relative alle verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione, trasmesso dal GSE all’Autorità con nota in data 30 marzo 2010 (prot. GSE n. AD/P20100000154, prot. Autorità n. 14878 del 12 aprile 2010);
- la nota 13 maggio 2010 con cui il Presidente dell’Autorità ha formulato osservazioni a detto Piano operativo all’Amministratore Delegato del GSE ed al Presidente del Comitato di esperti (prot. n. 18741);
- la nota 30 giugno 2010 trasmessa dal GSE all’Autorità (prot. GSE n. AD/P20100000178; prot. Autorità n. 24515 del 2 luglio 2010) contenente i documenti: i) Piano delle attività di verifica relativo all’anno 2010 (secondo semestre) e al biennio 2011-2012; ii) Proposte in merito alla composizione e al trattamento economico del Comitato di esperti e dell’Albo degli ispettori.

Considerato che:

- il punto 4 della deliberazione GOP 71/09 prevede che le verifiche ed i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione che saranno eseguiti in avvalimento dal GSE, si svolgano con le stesse modalità e condizioni previste dalla deliberazione n. 60/04 e dal Regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, fatti salvi gli adeguamenti del caso;
- il punto 5 della deliberazione GOP 71/09 prevede che il GSE utilizzi un Comitato di esperti come organo consultivo e di indirizzo e che gestisca l’Albo dei componenti dei nuclei ispettivi;
- il punto 6 della deliberazione GOP 71/09 prevede che gli oneri derivanti dalle attività in avvalimento siano posti a carico del Conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gestito dalla CCSE;
- il Comitato di esperti, costituito ai sensi della deliberazione n. 60/04 presso la CCSE, nella composizione in essere fino al 30 giugno 2010, ha fornito, tramite i pareri tecnici emessi, un valido supporto e un utile organismo di orientamento dell’attività dei nuclei ispettivi, ed ha maturato un importante patrimonio di esperienze in materia di verifiche ispettive;
- l’Albo dei componenti dei nuclei ispettivi costituito dalla CCSE attraverso più bandi di selezione pubblica è composto da soggetti di elevata professionalità, e si è dimostrato uno strumento idoneo alla composizione dei nuclei ispettivi che hanno proceduto a svolgere verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;

- i soggetti che compongono l' Albo dei componenti dei nuclei ispettivi costituito dalla CCSE hanno accumulato un patrimonio di esperienze in materia di verifiche ispettive, meritevole di essere valorizzato ed ulteriormente utilizzato;
- il passaggio delle competenze dalla CCSE al GSE debba avvenire salvaguardando per quanto possibile la continuità dei criteri e delle modalità già applicate negli anni precedenti nell'effettuazione delle verifiche ispettive.

Ritenuto opportuno:

- anche in vista dell'ampliamento degli ambiti delle attività ispettive, potenziare la composizione del Comitato di esperti, rafforzando in particolare le presenze con competenze di natura tecnica ed ispettiva, incrementando da 5 a 7 il numero dei suoi componenti;
- verificare nuovamente che tutti i componenti del Comitato di esperti non intrattengano rapporti con società beneficiarie delle incentivazioni oggetto delle verifiche ispettive;
- trasferire al GSE l'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi già costituito dalla CCSE, dando facoltà al GSE di procedere, con trasparenti modalità di selezione pubblica, ad eventuali integrazioni ed ampliamenti dell'Albo medesimo;
- prevedere che il Comitato di esperti, quale organo consultivo e di indirizzo delle attività in avvalimento di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione GOP n. 71/09, debba restare in carica almeno fino alla scadenza del Disciplinare di avvalimento approvato con la medesima deliberazione (31 dicembre 2012), salvo eventuale rinnovo;
- porre a carico del Conto nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate gli oneri derivanti dal funzionamento e dalla gestione del Comitato di esperti e dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi.

DELIBERA

Articolo 1

Comitato di esperti

- 1.1 Al fine di garantire la piena operatività delle attività svolte in avvalimento dal GSE di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione GOP 71/09, in continuità con l'attività già svolta dalla CCSE ai sensi della deliberazione n. 60/04, viene costituito presso il GSE il Comitato di esperti composto da un numero massimo di sette componenti, tra cui un rappresentante del GSE ed uno della CCSE, scelti tra autorevoli esperti di settore, dell'Università e di qualificati organismi tecnici.
- 1.2 Il Comitato di esperti opera come organo consultivo e di indirizzo delle attività svolte in avvalimento dal GSE di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione GOP n. 71/09, fornisce supporto specialistico nelle fasi di impostazione, svolgimento e valutazione dei seguiti alle verifiche ispettive, propone - ove necessario - gli adeguamenti e le integrazioni del Regolamento delle verifiche ispettive approvato con la deliberazione 215/04, emette pareri tecnici sui casi controversi anche in merito alle attività di controllo di competenza del GSE, in particolare nel caso di

impianti che usufruiscono contemporaneamente di diversi sistemi di incentivazione o di benefici, propone il Piano annuale delle verifiche da trasmettere per approvazione all'Autorità entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di effettuazione delle verifiche.

- 1.3 I componenti del Comitato di esperti non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 5 del Disciplinare di avvalimento approvato con la deliberazione GOP 71/09, ed in particolare non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con società che usufruiscono di contributi incentivanti o dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili o di cogenerazione.
- 1.4 L'Autorità approva la composizione ed il trattamento economico del Comitato di esperti, come proposti dal GSE con la nota 30 giugno 2010, salvo verifica - da parte del medesimo GSE - della sussistenza della condizione di cui al precedente comma 1.3, nonché della disponibilità dei candidati proposti, e ne nomina il Presidente.
- 1.5 Il Comitato di esperti decade il 31 dicembre 2012 in coincidenza con la scadenza del Disciplinare di avvalimento approvato con la deliberazione GOP 71/09, salvo eventuale rinnovo.

Articolo 2

Trasferimento al GSE dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi costituito dalla CCSE per lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione n. 60/04

- 2.1 La CCSE trasferisce al GSE i nominativi dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi costituito per lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione n. 60/04.
- 2.2 Il GSE recepisce i nominativi e l'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi e provvede a verificare la compatibilità e la disponibilità di ciascun componente a rimanere nell'Albo di cui al precedente punto.
- 2.3 Il GSE ha facoltà di predisporre uno o più bandi per la acquisizione, con trasparenti modalità di selezione pubblica, di nuovi componenti dell'albo dei nuclei ispettivi da affiancare a quelli esistenti, in relazione alle specifiche esigenze ispettive che si pongono per dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione GOP n. 71/09, oltre che per tener conto di nuove professionalità oggi reperibili rispetto ai bandi a suo tempo pubblicati dalla CCSE.

Articolo 3

Profili generali

- 3.1 Il funzionamento e la gestione amministrativa del Comitato di esperti e dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi seguono le modalità previste dal Disciplinare di avvalimento approvato con la deliberazione GOP 71/09.
- 3.2 Gli oneri relativi al funzionamento ed alla gestione del Comitato di esperti e dell'Albo dei componenti dei nuclei ispettivi sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 54.1, lettera b), della deliberazione n. 348/07.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Comando delle Unità Speciali ed al Comando del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.
- 4.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis